Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026

Alunno			
Scuola		Classe	Sezione
conformità all'Acco costituisce richiesta avvalersi dell'insegi La scelta operata successivi anni di o	ato assicura l'insegnamento della religio ordo che apporta modifiche al Concor a dell'autorità scolastica in ordine all'e namento della religione cattolica. all'atto dell'iscrizione ha effetto per corso in cui sia prevista l'iscrizione d' tto di scegliere ogni anno se avvalersi	rdato Lateranense (art sercizio del diritto di so l'intero anno scolastio ufficio, fermo restando	. 9.2), il presente modulo cegliere se avvalersi o non co cui si riferisce e per i o, anche nelle modalità di
Scelta di AVVALEI	RSI dell'insegnamento della Religion	e Cattolica	
Scelta di NON AV	VALERSI dell'insegnamento della Re	ligione Cattolica	
•	a la scelta di NON AVVALERSI dell'in iva ad una delle seguenti voci:	segnamento della Re	ligione Cattolica, si può
Attività didat	tiche e formative		
☐ Attività di stu	dio e/o di ricerca individuali con ass	istenza di personale d	locente
☐ Non frequent	za della scuola nelle ore di insegnam osticipata / □ uscita antici	_	cattolica
Data	Cognome e Nome	Firm	na*
· ·	cita la responsabilità genitoriale/tu		-

dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).

- * Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
- Art. 9. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale: tema di filiazione - decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.

Art.316-co.1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.